



Piano di controllo "VINI VARIETALI"

RDC 92

Rev. 0

Pagina 1 di 5

PIANO DI CONTROLLO PER

"VINI VARIETALI"

(In accordo al DM 6778 del 18/07/2018: "Sistema dei controlli e vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino").

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA
0	OTTOBRE 2018	Dr. Agr. LUIGI BONIFAZI	Dr. Agr. FEDERICO MARIOTTI

SCOPO, CAMPO D'APPLICAZIONE, SOGGETTI

Il presente piano di controllo è stato realizzato coerentemente al DM 6778 del 18/07/2018: "Sistema dei controlli e vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino", in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, e sostituisce integralmente il piano dei controlli Rev. 0 già approvato. Norme di riferimento: - Reg. (UE) 1308/2013; - Reg. (UE) 1306/2013; - Reg. (CE) 607/2009; - Reg. (CE) 606/2009; - Reg. (UE) 401/2010; - D.M. 23 dicembre 2009; - D.M. 16 dicembre 2010 (schedario viticolo nazionale); - D.M. 11 novembre 2011 (esami chimico fisici ed organolettici); - D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61; - Legge 20 febbraio 2006, n. 82; T.U. Vino Legge 12 dicembre 2016, n. 238 con DM 6778 del 18 luglio 2018 - sono state aggiornate al nuovo testo unico le linee guida per il controllo e la vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino (i cosiddetti Vini Varietali). Precedentemente la materia era normata dal DM 19 aprile 2010, oggi abrogato. I Vini Varietali sono quelli riconducibili ai seguenti vitigni internazionali: **Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah**. Le disposizioni del decreto vigente citato non riguardano i vini designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino ottenuti per semplice riclassificazione o declassamento di vini a denominazione di origine o indicazione geografica effettuati direttamente dal produttore. Infatti in questo caso la provenienza, e quindi la tracciabilità del prodotto, è già garantita dalla rivendicazione come vino a Denominazione di origine o a indicazione Geografica.

Tutti gli altri operatori che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli - confezionati o sfusi - che riportano le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome di una o più varietà di uva da vino sono tenuti a sottoporsi al controllo da parte di uno tra gli organismi di certificazione iscritti in "Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo" pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Ovviamente 3A-PTA è abilitato a questo tipo di controlli ed è presente nell'elenco ministeriale. Sarà il Ministero ad esercitare l'attività di vigilanza sugli Organismi di certificazione attraverso l'ICQRF.

Una volta effettuata la scelta del soggetto controllore, è necessario effettuare apposita comunicazione all'ICQRF, alla Regione di appartenenza ed all'ufficio territoriale in cui ha sede lo stabilimento. Prassi Operativa

Per poter commercializzare vini varietali la prassi operativa da seguire è la seguente:

1. Inviare una tantum a 3A-PTA, all'ICQRF, alla Regione competente ed all'ufficio territoriale in cui ha sede lo stabilimento la notifica della scelta dell'Organismo di controllo ("Richiesta affidamento incarico" in allegato);

2. Inviare a 3A-PTA comunicazione di imbottigliamento (Mod. 52 in allegato) o di spedizione all'estero unitamente a:

- Dichiarazione di produzione vitivinicola, nel caso il vino sia ottenuto direttamente dalla produzione aziendale;

- Documento di accompagnamento in ingresso, nel caso il vino sia stato acquistato o conferito da terzi.

La novità sostanziale dal punto di vista della procedura è data dalla semplificazione dei controlli che si possono avvalere dei servizi informatici disponibili nell'ambito Sian.

Fino alla realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN - evidentemente ancora in fase di implementazione - in caso di cessione o trasferimento di prodotto con le indicazioni relative ai vini varietali, l'operatore aggiorna il registro telematico, relativamente al prodotto movimentato, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della cessione o trasferimento, e dovrà procedere a comunicare preventivamente all'organismo di controllo l'inizio delle operazioni di imbottigliamento e il numero di lotto attribuito alla partita. Con l'aggiornamento dell'applicativo del SIAN questi passaggi verranno semplificati.

Piccoli produttori sotto i 50 ettolitri

Si tratta di una semplificazione che ovviamente non è applicabile nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta del registro telematico (art.58 comma 2 del Testo Unico: " Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza": in questo caso l'acquisizione delle informazioni da parte degli Organismi di controllo avverrà attraverso la consultazione della dichiarazione di produzione, della dichiarazione di giacenza e della documentazione di accompagnamento e commerciale. Ma i piccoli produttori - oltre a spedire la documentazione anzidetta deputata alla verifica del carico - sono tenuti alla comunicazione preventiva delle operazioni di imbottigliamento ed il numero del lotto attribuito alla partita e, nel caso di vini sfusi commercializzati verso gli stati membri o paesi terzi, devono trasmettere anche la data di inizio delle spedizioni.

Questa documentazione dovrà essere quindi fornita dai piccoli produttori attraverso la spedizione, anche per via telematica.

Attività di certificazione e controllo



Piano di controllo "VINI VARIETALI"

RDC 92

Rev. 0

Pagina 3 di 5

L'organismo di controllo è tenuto a comunicare all'operatore ed a ICQRF le Non Conformità rilevate nel corso delle verifiche entro i 3 giorni dal loro accertamento ed a caricare quanto emerso nel corso dell'anno sulla Banca Dati Vigilanza, mentre entro il 31 Gennaio di ogni anno gli OdC trasmettono all'ICQRF ed alle Regioni e PP.AA. competenti una relazione sull'attività svolta. Inoltre è dovere degli OdC rendere pubblici sui propri siti internet i tariffari applicati.

Il Piano di controllo è suddiviso in 1 sezione, relativamente al soggetto imbottigliatore e/o confezionatore del prodotto finito certificato e pronto per la commercializzazione. Il 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l. (di seguito 3A PTA) può avvalersi, previa comunicazione all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, sotto la propria responsabilità e con incarichi diretti, dell'attività di soggetti terzi per le verifiche ispettive ed il prelievo di campioni di vino. Viene prevista anche la stipula di convenzioni con altri organismi di controllo per la razionalizzazione dei controlli: a questo scopo si allega al presente Piano di controllo una bozza di convenzione che potrà essere utilizzata al fine di definire gli specifici ambiti geografici di attività.

Inoltre 3A PTA garantisce sotto la propria responsabilità la tracciabilità di ciascuna partita di vino varietale e utilizza come sistema di rintracciabilità il numero del lotto quale strumento di individuazione delle partite certificate.

ABBREVIAZIONI

3A PTA: 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l.; **MiPAAFT:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo; **ICQRF:** Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e repressione frodi; **CCIAA:** Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di competenza; **I.G.:** Indicazione Geografica "CANNARA"; **IT:** Ispettore Tecnico; **VAL:** Valutatore; **RGV:** Responsabile del Gruppo di Valutazione (IT o VAL); **C:** Conformità; **NC:** Non Conformità; **NA:** Non Applicabile; **D:** Controllo di tipo documentale; **I:** Controllo di tipo ispettivo (sia di tipo visivo, che di tipo documentale); **A:** Controllo di tipo analitico.

TERMINI, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

Valgono i termini, le definizioni ed i riferimenti di cui alla legislazione vigente applicabile che, sebbene non fisicamente riportata, è da intendersi facente parte integrante e sostanziale del presente Piano di controllo.

PIANO DI CONTROLLO

Di seguito si riportano le sezioni specifiche del Piano di controllo applicabile con riferimento al DM 6778 del 18/07/2018: "Sistema dei controlli e vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino".



Piano di controllo "VINI VARIETALI"

RDC 92

Rev. 0

Pagina 4 di 5

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER VINI VARIETALI

Sezione 1 IMBOTTIGLIATORE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione documentaria (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a L.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole di etichettatura	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini varietali commercializzati siti e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul Vino Varietale in grado di modificare i carichi (tagli, asssemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini varietali	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei Vini Varietali, imbottigliati	D	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Manca comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento	Grave	
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave	



Tariffario

VINI CHE NON VANTANO UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE O UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA MA SONO DESIGNATI CON L'ANNATA E/O CON IL NOME DELLA VARIETÀ DI VINO

1. Scopo

1.1 Il presente Tariffario ha lo scopo di definire il costo delle attività di controllo effettuate dalla 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l. –in breve 3A PTA– ai fini del conseguimento del controllo e certificazione dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino

2. Riferimenti

2.1 Manuale della Qualità della 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria;

2.2 DM 6778 del 18/07/2018: Sistema dei controlli e vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino.

3. Tariffe

3.1 Tariffa Iva esclusa per le **ATTIVITÀ DI CONTROLLO** previste dal Piano di Controllo applicabile ai soggetti imbottiglieri che producono e/o vendono vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino. La presente tariffa non si applica nel caso in cui i vini in questione vengano ottenuti per semplice riclassificazione o declassamento di vini a denominazione di origine o indicazione geografica effettuati direttamente dal produttore.

3.1.1 € 0,10 (dieci cent.) **per ogni 100 L di vino imbottigliato** è la tariffa applicabile ad ogni imbottigliatore per tutte le attività di controllo previste dal DM 6778 del 18/07/2018: "Sistema dei controlli e vigilanza dei vini che non vantano una denominazione di origine o una indicazione geografica protetta ma sono designati con l'annata e/o con il nome della varietà di vino".

4. Prassi Operativa

4.1.1 Per poter commercializzare vini varietali la prassi operativa da seguire è la seguente:

1. Inviare all'ICQRF e alla Regione competente la notifica una tantum della scelta dell'Organismo di controllo;

3. Inviare a 3A PTA comunicazione di imbottigliamento o di spedizione all'estero allegando:

- Dichiarazione di produzione vitivinicola, nel caso il vino sia ottenuto direttamente dalla produzione aziendale;

- Documento di accompagnamento in ingresso, nel caso il vino sia stato acquistato o conferito da terzi.

L'Amministratore Unico
Ing. Massimiliano Brilli